



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Provincia di Napoli

Segreteria Generale

081/8329501 – 502 Fax 0818337110

segreteria generale@comune.santantimo.na.it

segreteria generale@cert.comune.santantimo.na.it

ufficiosegreteria@comune.santantimo.na.it

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE Ordinaria <input checked="" type="checkbox"/>	Prima convocazione <input checked="" type="checkbox"/>	Seduta Pubblica
<input type="checkbox"/>	Seconda convocazione <input type="checkbox"/>	
N° 51 Del 25.10.2012	OGGETTO: Imposta Municipale Urbana propria per il 2012 – Provvedimenti.	

L'anno **duemiladodici** il giorno **venticinque** del mese di Ottobre alle ore 19,00 nella sala Consiliare del Comune di Sant'Antimo con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi notificati ai sensi delle vigenti disposizioni, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano :

		Presente	Assente		Presente	Assente
	Piemonte Francesco	X		14	CASTIGLIONE SALVATORE	X
1	VERGARA LUIGI	X		15	CAPPUCCIO NELLO	X
2	PAPPADIA GABRIELE	X		16	CHIARIELLO NUNZIO	X
3	ITALIA GIUSEPPE	X		17	PEDATA ANTIMO	X
4	DI LORENZO FRANCESCO	X		18	ANGELINO MASSIMILIANO	X
5	PETITO SANTO	X		19	PEDATA FERDINANDO	X
6	BENCIVENGA CRESCENZO	X		20	PALLADINO ADRIANA	X
7	CESARO ANIELLO	X		21	BARRETTA PASQUALE	X
8	PETRONE GAETANO	X		22	RUSSO DOMENICO ANTONIO ANTIMO	X
9	CAMMISA FRANCESCO	X		23	VERRONE MARIO	X
10	GRAPPA RAFFAELE	X		24	DI GIUSEPPE PASQUALE	X
11	DI SPIRITO ANTIMO	X				
12	VERDE ANTIMO	X				
13	DI DONATO RAFFAELE	X				

Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Carla TANZILLO

Proposta di deliberazione

Oggetto: Imposta Municipale Urbana propria per il 2012 – Provvedimenti.

Premesso

che l'articolo 8 del D. Lgs. 14/03/2011, n. 23, ha previsto l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2014, con la quale veniva sostituita, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

che ai sensi della norma sopra menzionata, il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale, di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504;

che l'art. 13, decreto legge del 6/12/2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, equità e consolidamento dei conti pubblici), ha apportato sostanziali modifiche agli artt. 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 23/2011, disponendo:

- l'anticipazione dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) a partire dal 1° gennaio 2012 in via sperimentale per un periodo triennale (2012-2014);

- presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- la base imponibile per il calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) è costituita da valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5, e 6 decreto legislativo n. 504/1992, e dei commi 4 e 5, dell'art. 13 del decreto legge n. 201/2011;

- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile è ottenuto moltiplicando le rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5%, per i seguenti moltiplicatori:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad esclusione della categoria catastale A/10, e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e per le categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- **80** per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, e per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- **60** per i fabbricati del gruppo catastale D, ad esclusione della categoria catastale D/5. Detto moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata moltiplicando il reddito domenicale rivalutato del 25% per il moltiplicatore pari a **130**. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore da applicare è pari a 110;

- l'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata dai comuni con deliberazione del consiglio comunale, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;

- l'aliquota è, altresì, riducibile allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, e può essere modificata dai comuni, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;

- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

- per l'abitazione principale, e le relative pertinenze, è prevista una detrazione di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione. Se l'immobile è destinato ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente presso l'abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.

I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella di base per le unità tenute a disposizione;

- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ed esclusivamente per l'abitazione del soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione, situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. I comuni possono, altresì prevedere che l'aliquota ridotta e la detrazione si applichino anche ai soggetti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- a seguito della determinazione dell'imposta, il contribuente dovrà versare allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria, la metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad esclusione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota dello Stato;

- il fondo sperimentale di riequilibrio è ridotto in misura corrispondente al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'IMU con applicazione delle aliquote di base;

- l'ulteriore riduzione dei trasferimenti statali, quale concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, si aggiunge a quelle già disposte con i provvedimenti legislativi in precedenza approvati;

che quanto sopra descritto sarà sostanziato nel regolamento IMU in corso di approvazione.

Considerato

che, a seguito della riduzione dei trasferimenti derivante dall'applicazione delle disposizioni del citato decreto legge, nonché della riduzione dei trasferimenti statali stabiliti per l'anno 2012, che incide significativamente sul bilancio comunale 2012, ai fini della determinazione delle aliquote occorre tenere conto della necessità di integrare le risorse finanziarie per i servizi di particolare rilevanza per la collettività;

che l'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale al comma 2, prevede che i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di euro 300 milioni per l'anno 2011 e di euro 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012, mentre i trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di euro 1.500 milioni per l'anno 2011 e di euro 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012, che il D.L. n. 95/12 ha disposto ulteriore riduzione dei trasferimenti per 500,00 milioni di euro;

Tenuto conto che sulle risorse attribuite ai comuni hanno effetto, per l'anno 2012, anche altre disposizioni di legge fra cui:

- la cessazione dell'applicazione, nelle regioni a statuto ordinario, dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica (c. 6, art. 2 del d. lgs. n. 23/2011);
- la predetta riduzione dei trasferimenti ex articolo 14 c. 2 del decreto legge n. 78/2010;
- l'applicazione della riduzione di risorse di cui all'articolo 2 c. 183 della legge n. 191/2009 per i comuni interessati da elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali;
- l'applicazione della riduzione collegata alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria, pari a 1.450 milioni di euro, disposta dall'articolo 28, commi 7 e 9 del decreto legge n. 201/2011;
- gli altri effetti compensativi connessi all'attribuzione dell'imposta municipale propria (c.17 dell'art. 13 del decreto legge n. 201/2011).

Tutto ciò premesso, ritenuto di dover fissare per l'anno 2012 le seguenti aliquote:

- 1) **Aliquota del 4 per mille** si applica in favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con la precisazione che sia l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimori stabilmente e risieda anagraficamente. L'aliquota si estende alle relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con la limitazione ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle suddette categorie catastali. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale è fissata una detrazione d'imposta nella misura di € 200,00. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente presso l'abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400,00 euro.
- 2) **Aliquota del 10,6 per mille** si applica alle restanti unità immobiliari ai terreni agricoli e alle aree fabbricabili;

Visti:

- Il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

- **Aliquota del 4 per mille** per l'abitazione principale e relative pertinenze: l'aliquota è applicata all'unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali A, ad esclusione della categoria catastale A/10, dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, a condizione che sia l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimori stabilmente ed abbia la residenza anagrafica. Detta aliquota si applica anche alle pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con

la limitazione ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali individuate. L'aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche ed esclusivamente per l'abitazione del soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione, situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Per l'abitazione principale, e le relative pertinenze, è prevista una detrazione di 200,00 euro rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione. Se l'immobile è destinato ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente presso l'abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400,00 euro;

- **Aliquota del 10,6 per mille**, per le restanti unità immobiliari, per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili;

- Dare atto che l'imposta municipale propria è determinata applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% un moltiplicatore fisso stabilito per le seguenti categorie catastali nelle misure di:


160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad esclusione della categoria catastale A/10, e per le categorie catastali C/2, C/6, e C/7;

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e per le categorie catastali C/3, C/4, e C/5;

80 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, e per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

60 per i fabbricati del gruppo catastale D, ad esclusione della categoria catastale D/5. Detto moltiplicatore è elevato a 65 dal 1° gennaio 2013;

L'Assessore al Patrimonio, Bilancio, Tributi e Servizi informativi
rag. Antimo Petito



II CONSIGLIO COMUNALE

Letta la proposta in precedenza riportata,
Ritenuto di dover approvare la proposta stessa,
Viste le disposizioni normative vigenti,

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione,

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000.

Verificata la validità della seduta per essere presenti il Sindaco e n. 23 consiglieri su n.24 assegnati al Comune ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (di seguito denominato T.U.E.L.);

Il Presidente del Consiglio, Sig. Di Lorenzo Francesco, dà lettura della proposta di deliberazione, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa

Prende la parola il Sindaco;

Successivamente illustra l'Assessore Petito Antimo;

Intervengono i Consiglieri Bencivenga, Russo, Chiariello e Palladino;

Il Consigliere Chiariello a nome del Gruppo Insieme comunica di ritirare l'emendamento presentato con prot. 32090 del 24.10.2012;

Il Presidente mette a votazione il punto all'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi integralmente riportati nella registrazione che formano parte integrante anche se non materialmente allegati e custoditi agli atti dell'Ente;

Favorevoli 19 Contrari 5

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione a firma dell'Assessore Antimo Petito che allegato al presente atto forma parte integrante e sostanziale;

COMUNE DI SANT'ANTIMO

(PROV. DI NAPOLI)

4° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

bale N° 4 del 12/09/2012

mo 2012, addì dodici del mese di Settembre alle ore 17,00 nella Casa Comunale sita in via na, al 2° piano, si è riunita la 4° Commissione Consiliare permanente "Bilancio e grammazione Economica" per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Art. 174 del Dlgs. 18/08/2000 n. 267. Approvazione della relazione previsionale e programmatica al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011, del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014
- 2) Varie ed eventuali

Commissione:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------|
| 1) Di Spirito Antimo | - Presidente- | Presente |
| 2) Chiariello Nunzio | - Vice Presidente | Presente |
| 3) Russo Domenico Antonio Antimo | - Componente- | Presente |
| 4) Petrone Gaetano | - Componente- | Presente |
| 5) Bencivenga Crescenzo | - Componente- | Presente |

o il numero legale dei presenti e dopo aver atteso un ora e trenta invano l'arrivo dell'Assessore to Antimo e del Dirigente Gianluigi Di Ronza, il Presidente, dichiara aperta la seduta.

pre la discussione, visto che i dati richiesti nel verbale n°3 del 7/9/2012 non sono arrivati ttenzione della commissione per tanto siamo impossibilitati ad esprimerci sul Bilancio di isione 2012, invitiamo di nuovo il Dirigente Di Ronza e l'Assessore Petito ad esporre gli orati richiesti dalla Commissione nel Verbale n°3.

erito alla lettera inviataci dal Sindaco prot.24491, La Commissione propone i seguenti indirizzi la determinazione dell'Aliquota I.M.U. :

la prima casa di aumentare o diminuire al massimo di 1 (uno) per mille

la seconda casa di aumentare o diminuire al massimo di 1 (uno) per mille

asmette al Sindaco il seguente verbale.

ore 19,00 i presenti decidono di aggiornarsi al giorno 14/09/2012 alle ore 18,00


RESIDENTE



IL SEGRETARIO



I COMPONENTI



OGGETTO:Testo Unico 267/2000 Pareri. Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n° _____ del _____ avente ad oggetto:

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DI C.C. DEL _____ .2012


PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (T.U.E.L. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo :

Sant'Antimo, li _____

18/09/2012



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (T.U.E.L. 267/2000)
SETTORE RAGIONERIA

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo :

Atto estraneo al parere contabile.

Sant'Antimo li _____

18/09/2012

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA SETTORE RAGIONERIA

Codice n° _____ Cap.P.e.g. n° _____ art. _____

Competenze/Residui anno _____

Impegno di euro _____

Si attesta che esiste la copertura finanziaria

Atto estraneo alla copertura finanziaria

Sant'Antimo, li _____

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA



COMUNE DI SANT'ANTIMO
Provincia di Napoli

Segreteria Generale

081/8329501 – 502 Fax 0818337110

segreteria generale@comune.santantimo.na.it

segreteria generale@cert.comune.santantimo.na.it

IL SEGRETARIO GENERALE

Su richiesta del Sindaco

- 1) Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Imposta Municipale Urbana propria per il 2012 – Provvedimenti”**, sulla stessa esprime ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs.vo 267/2000 il seguente parere:

“L’atto proposto è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”

Sant’Antimo, li 02/10/2012




Il Segretario Generale
Tanzillo dr.ssa Carla

Il presente verbale viene così sottoscritto :

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Francesco Di Lorenzo



IL SEGRETARIO GENERALE

dr.ssa Carla TANZILLO



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo comunale, responsabile della materiale pubblicazione, attesta che copia del presente verbale viene affissa all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti da oggi.

Sant'Antimo, li

15 NOV 2012




Il Messo Comunale

IL MESSO COMUNALE
(Molto Piatto)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Carla Tanzillo



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi :

- dell'art. 134, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;
- dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267
- dell'art. 133, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto.2000, n. 267;
- Chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio fornito con nota prot.n. _____ del _____;

Sant'Antimo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Data ____/____/2012

Il Capo Servizio Segreteria

.....